

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 137/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 1

Regolamento (CEE) n. 138/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso 3

★ Regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune 4

Regolamento (CEE) n. 140/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi, a destinazione della Polonia. 10

Regolamento (CEE) n. 141/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 13

AVVISO AL LETTORE

L'aumento dei costi di produzione ha reso necessaria per l'anno civile 1981 la revisione del prezzo d'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed al suo supplemento.

I prezzi sono stati fissati come segue :

Gazzetta ufficiale L + C : FB 5 000 / Lit 147 500

Supplemento S : FB 2 100 / Lit 63 200

Si prega rinnovare l'abbonamento tramite l'ufficio vendite competente (vedi elenco in ultima pagina di copertina).

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 137/81 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 1981**

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1162/80⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2945/80 della Commissione, del 13 novembre 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 89/81⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 118 del 9. 5. 1980, pag. 25.

(7) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 48.

(8) GU n. L 13 del 15. 1. 1981, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1981 che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU / 100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,868

[ECU / 100 kg ⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di						
		gennaio 1981	febbraio 1981	marzo 1981	aprile 1981	maggio 1981	giugno 1981	luglio 1981
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	24,377	24,768	24,768	24,768	25,339	25,574	25,847

(¹) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,48208	DM
1 ECU =	2,74362	FI
1 ECU =	39,7897	FB/Flux
1 ECU =	5,84700	FF
1 ECU =	7,72336	Dkr
1 ECU =	0,668201	£ (Irl.)
1 ECU =	0,528712	£ (GB)
1 ECU =	1 181,46	Lit

REGOLAMENTO (CEE) N. 138/81 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1981

che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3016/80 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 62/81 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3016/80 ai prezzi delle rotture di riso conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il prodotto che figura nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2742/75, fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/80 modificato, sono modificati come indicato in detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

- ⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.
⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 22. 11. 1980, pag. 26.
⁽⁵⁾ GU n. L 10 del 10. 1. 1981, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1981 che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievo all'esportazione
11.08 A II	Amido di riso	17,56

REGOLAMENTO (CEE) N. 139/81 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 1981

che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 162/74 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2014/75⁽⁴⁾, ha definito le condizioni cui è subordinata l'ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) della tariffa doganale comune; che, dopo l'adozione di detto regolamento, la tariffa doganale comune è stata modificata; che, per motivi di chiarezza, è opportuno rimaneggiare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 162/74;

considerando che, a seguito dell'evoluzione degli scambi di prodotti del settore delle carni bovine tra la Comunità ed i paesi terzi, sono stati ideati nuovi modelli di certificati, meglio confacenti ad una gestione efficace di tali scambi; che è opportuno allineare il certificato di autenticità previsto dal regolamento (CEE) n. 162/74 ai certificati previsti per altri prodotti del settore delle carni bovine;

considerando che i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune sono stati definiti dal regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 882/79⁽⁶⁾;

considerando che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie adottate in materia di legislazione veterinaria, nonché di legislazione sulle derrate alimentari, intese a tutelare la salute delle persone e degli animali e ad evitare alterazioni e frodi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 19 del 23. 1. 1974, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1975, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 111 del 4. 5. 1979, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune di carni congelate (« crop », « chuck and blade » e « brisket ») in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato di autenticità è redatto su di un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I.

Il formulario deve avere un formato di circa 210 × 297 mm. Deve essere utilizzata carta di colore bianco del peso minimo di 40 g/m².

2. I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità; inoltre, possono essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

3. I formulari devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere contrassegnato da un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4.

Articolo 3

Il certificato è presentato, unitamente al prodotto cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione entro tre mesi dalla data del suo rilascio.

Articolo 4

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito da un sigillo stampato.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono :

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;
- c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II è riveduto.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 162/74 è abrogato.

Tuttavia, i certificati rilasciati in conformità del regolamento (CEE) n. 162/74 rimangono validi sino al 30 giugno 1981.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

Definizioni

Si intendono per :

1. • Tagli di quarti anteriori detti "crop" e "chuck and blade" *, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola.
 2. • Tagli di punta di petto detti "brisket" *, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini, all'estremità del petto.
-

ALLEGATO II

Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità

Paese terzo	Organismo emittente	
	Nome	Indirizzo
Argentina	Junta Nacional de Carnes	San Martin, 459 Buenos Aires
Australia	Australian Meat Board and Livestock Corporation	Aetna Life Tower Hyde Park Square Sydney 2000
Botswana	Department of Agriculture	Senior Veterinary Officer Ministry for Agriculture Private Bag 12 Lobatse
Nuova Zelanda	New Zealand Meat Producers Board	Massey House Lambton Quay Wellington
Swaziland	Ministry of Agriculture	PO Box 1162 Mbabane
Uruguay	Instituto Nacional de Carnes (CINAC)	Rincon 459 Montevideo
Repubblica Sudafricana	South African Livestock and Meat Industries Control Board	Hamilton and Vermeulen Streets Pretoria

REGOLAMENTO (CEE) N. 140/81 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1981****concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi, a destinazione della Polonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il Consiglio europeo, nella riunione del 1° e 2 dicembre 1980, ha deciso di facilitare l'acquisto di taluni prodotti agricoli della Comunità da parte della Polonia; che le disponibilità di riso del mercato comunitario consentono di mettere a disposizione della Polonia un quantitativo di 15 000 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi a prezzo ridotto;

considerando che occorre a tale scopo attuare la disposizione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/76, secondo cui l'importo della restituzione all'esportazione può essere fissato, se del caso, mediante gara;

considerando che è necessario indicare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3491/80⁽⁵⁾, si applicano nell'ambito della presente gara;

considerando tuttavia che, tenuto conto degli obiettivi specifici dell'operazione in questione, è opportuno assicurarsi che il prodotto che beneficia della restituzione all'esportazione raggiunge effettivamente la destinazione prevista e stabilire di conseguenza le disposizioni appropriate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

(4) GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

(5) GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Viene indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/76.
2. La gara concerne un quantitativo massimo di 15 000 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi da esportare verso la Polonia.
3. La gara è aperta sino al 31 marzo 1981. Durante questo periodo si procede a gare settimanali per le quali le date per la presentazione delle offerte sono determinate nel bando di gara.
4. La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Un'offerta è valida solamente se:

- a) concerne un quantitativo da esportare di almeno 500 tonnellate e di 1 000 tonnellate al massimo;
- b) è accompagnata da una domanda di titolo di esportazione presentata dall'offerente e da una domanda di fissazione in anticipo della restituzione per la destinazione in causa, redatte in conformità dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 584/75;
- c) è accompagnata dalla prova di un impegno d'acquisto da parte delle autorità polacche relativo alla gara in questione per un determinato quantitativo;
- d) menziona tutte le indicazioni previste nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 584/75.

Un'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 50 ECU/t.

Articolo 4

1. La cauzione di cui all'articolo 3 è svincolata :
- a) qualora l'offerta non sia presa in considerazione,
 - b) salvo in caso di forza maggiore, per il quantitativo per il quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il prodotto è stato importato in Polonia.

La prova è fornita in conformità delle disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 ⁽¹⁾.

2. In caso di forza maggiore, si applicano le disposizioni degli articoli 36 e 37 del regolamento (CEE) n. 3183/80 ⁽²⁾.

Articolo 5

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara permanente si considerano, ai fini della determinazione della loro durata di validità, rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2. Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del secondo mese successivo.

Articolo 6

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione settimanale delle offerte previsto dal bando di gara. Esse debbono essere trasmesse in conformità dello schema in allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine di quello previsto al comma precedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76 :

- la fissazione di una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76,
- o di non dar seguito alla gara.

2. Quando è fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

Articolo 9

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 29 gennaio 1981 alle ore 13 (ora del Belgio).

La data ultima per la presentazione delle offerte è il 26 marzo 1981.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

*ALLEGATO***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione verso la Polonia di riso lavorato a grani lunghi**

Termine per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numero degli offerenti	Quantitativi (in tonnellate)	Importo della restituzione all'esportazione (in moneta nazionale per tonnellata)
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 141/81 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1981****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 3413/80 della Commissione, del 29 dicembre 1980⁽³⁾, fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1981, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽⁴⁾, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base

considerati; che tale regola, emessa al fine di realizzare le condizioni di sicurezza richieste dalla conclusione dei contratti delle industrie di trasformazione che lavorano per l'esportazione, non crea ostacoli alla modifica del tasso della restituzione, durante il periodo mensile per il quale è stato fissato, in situazioni eccezionali determinate da fluttuazioni eccessive nei prezzi del mercato mondiale; che è quindi necessario modificare in conseguenza il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 358 del 31. 12. 1980, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 1981, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 04.02 A II	<p>Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):</p> <p>a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune</p> <p>b) nel caso d'esportazione di altre merci</p>	<p>—</p> <p>40,00</p>
ex 04.02 A II	<p>Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)</p>	77,00
ex 04.02 A III	<p>Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)</p>	20,77
ex 04.03	<p>Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):</p> <p>a) in caso di esportazione di merci sottoindicate, fabbricate nelle condizioni previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 232/75, dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 262/79 e dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1468/79:</p> <ul style="list-style-type: none"> — merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C — preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette «ice-mix», comprese nella sottovoce 18.06 D e nella voce 21.07 — paste crude e preparazioni in polvere comprese nella sottovoce 19.02 B II b) <p>b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 18.06 D II c) e 21.07 G VII — IX della tariffa doganale comune</p> <p>c) nel caso d'esportazione di altre merci</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>125,00</p>

